



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e in particolare l’articolo 4, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento per gli affari regionali ai fini dell’esercizio dei compiti in materia di rapporti con il sistema delle autonomie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 12, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2016 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2023;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 1° settembre 2016, di organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificato dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 28 marzo 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 novembre 2022 al n. 2829, con il quale alla dott.ssa Paola D’Avena – Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie ed è stata assegnata la titolarità del Centro di responsabilità n. 7 (C.d.R. 7) del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2023, registrato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo-contabile in data 16 gennaio 2024, al n. 241/2024, e registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2024, al n. 230, con il quale al dott. Giovanni Vetrutto, Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio I "Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali";

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie in data 5 febbraio 2024, registrato dall'Ufficio del Bilancio e per il Riscontro di Regolarità Amministrativo-Contabile in data 8 febbraio 2024, con visto n. 562, con il quale al Cons. Giovanni Vetrutto, Coordinatore dell'Ufficio I - "Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali", è stata conferita la delega per la gestione amministrativa, finanziaria e contabile delle risorse del C.d.R. 7 relativamente, tra gli altri, al capitolo 441 "Fondo sviluppo per le montagne italiane";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riferimento al considerando 74, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, e all'articolo 55 recante "*aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali*";

VISTO il Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che, tra l'altro, proroga l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 ed il Regolamento (UE) n. 1407/2013 fino al 31/12/2023;

VISTO la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al punto 197, lettera h);

VISTA la Decisione della Commissione europea n. 476/2004 – Italia <<*Impianti a fune Prada – Costa Bella*>> e, in particolare, il punto 5, che dà atto della Decisione n. 676/2022, che ha stabilito che

sono considerati impianti di rilevanza locale gli impianti ubicati in stazioni di sport invernali con meno di tre impianti e con impianti di lunghezza inferiore a tre km, oppure, in stazioni di sport invernali in cui il numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione non supera il 15% del numero totale di pass venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2.000 e, in particolare, il punto 6, in cui la Commissione conclude che il sostegno finanziario accordato agli impianti che soddisfano tali criteri attualmente non costituisce "aiuto di Stato" ai sensi del TFUE;

VISTO il Decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

VISTO l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dà facoltà alle amministrazioni centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per la realizzazione delle attività proprie della società, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche;

RITENUTO opportuno promuovere politiche di sostegno alle realtà imprenditoriali operanti nell'ambito dei territori montani, con particolare riferimento al funzionamento delle infrastrutture sportive nella gestione e nell'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, da discesa o da fondo, dotate di impianti di produzione di neve programmata all'interno dei comprensori sciistici del territorio nazionale;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria", con ciò disponendo che dette Province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e, in particolare, l'articolo 1, comma 593, che, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, reca l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane» (di

seguito denominato Fondo), con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;

VISTO che, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo è utilizzato per finanziare: a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani; b) interventi che diffondono e valorizzano, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano; c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna; d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane; e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali; f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento;

VISTO l'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 secondo il quale *“Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna”*;

VISTO l'articolo 1, comma 595, della legge 31 dicembre 2021, n. 234 secondo il quale *“gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2021, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, con il quale viene istituito al capitolo 441 del C.d.R. 7, il *“Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2023, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 29 marzo 2022, registrato presso la Corte dei conti il 6 maggio 2022 al n. 1184, secondo il quale quota parte delle risorse del Fondo sopra citato, per un importo pari a 20.000.000,00 euro, è destinata a sostenere, realizzare e promuovere

politiche di competenza statale per le finalità di cui al richiamato articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021, con particolare riferimento a:

- a) individuazione di progetti volti alla creazione di startup innovative per favorire l'avvio di imprese nei territori montani;
- b) avvio di iniziative di comunicazione istituzionale sui temi della montagna, con particolare riferimento al ricorrere del ventennale della “Giornata internazionale della montagna” che avrà come tema fondamentale “lo sviluppo sostenibile della montagna”, anche attraverso il lancio di un concorso di idee per l'ideazione e la definizione di un progetto grafico che sia in grado di raffigurare, sintetizzare e comunicare il tema oggetto della predetta giornata;
- c) interventi che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di educazione allo sviluppo sostenibile ed all'educazione ambientale – che costituiscono la base dell'educazione alla montagna – adottate presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine di agevolare lo scambio di esperienze virtuose e buone pratiche, anche realizzando attività di formazione per la diffusione di tali buone pratiche;
- d) iniziative volte a premiare giovani imprenditori di montagna;
- e) introduzione di specifici temi destinati alle migliori tesi di laurea su temi della montagna (quali sostenibilità in montagna, digitalizzazione in montagna, valorizzazioni dei prodotti agroalimentari, ecc.);
- f) ricognizione e promozione delle opportunità nazionali ed internazionali volte a valorizzare le zone montane anche con riferimento alle prossime olimpiadi invernali Milano Cortina 2026;

VISTO che ai sensi del medesimo decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 29 marzo 2022, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna;

VISTA la Convenzione stipulata in data 2 marzo 2023 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie - e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (d'ora in avanti “Agenzia”), per la realizzazione delle procedure per la concessione ed erogazione di incentivi diretti al sostegno di realtà imprenditoriali operanti nei territori montani e, in particolare, per gli operatori di impianti sciistici e per start up innovative ubicate in comuni totalmente montani e detenute in via maggioritaria da donne;

VISTO l'Avviso pubblico del 24 maggio 2023 per il sostegno alle imprese nella gestione degli impianti di risalita e delle piste sciistiche per la stagione invernale 2022/2023 con il quale è stato disposto, tra l'altro, l'apertura dello sportello agevolativo e che prevede all'art. 7, comma 3, che le domande devono essere presentate attraverso l'apposita procedura informatica e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell'apposita sezione del sito web del Soggetto Gestore, nella sezione dedicata della misura, a partire dalle ore 12:00 del 3 luglio 2023;

CONSIDERATO che il criterio di allocazione delle risorse stabilito dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 29 marzo 2022 può essere oggetto di revisione in funzione dell'andamento delle domande e dell'assorbimento delle risorse stanziare;

RITENUTO opportuno, per quanto esposto, provvedere alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande a valere sullo sportello agevolativo di cui all'Avviso pubblico del 24 maggio 2023;

DECRETA

Articolo 1

(Chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni)

1. È disposta, con effetto dalle ore 12.00 del giorno 30 Aprile 2024, la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di cui all'Avviso pubblico del 24 maggio 2023 per il sostegno alle imprese nella gestione degli impianti di risalita e delle piste sciistiche per la stagione invernale 2022/2023, la cui apertura è stata disposta a partire dalle ore 12:00 del 3 luglio 2023.
2. Le risorse residue verranno riallocate alla data del relativo disimpegno nelle disponibilità del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e dell'Agenzia.

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO

Cons. Giovanni Vetrutto